



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI, DELLE AREE VERDI, DELLE AREE CANI E DEGLI SPAZI SPORTIVI ALL'APERTO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18.05.2026

INDICE

ART. 1 – DEFINIZIONI	3
ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 3 – AREE OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO	4
ART. 4 – RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI E DISPOSIZIONI GENERALI	6
ART. 5 – ACCESSO E ORARI	7
ART. 6 – DISPOSIZIONI PER CONDUZIONE ANIMALI DOMESTICI	8
ART. 7 – ATTIVITÀ RICREATIVE DI PRIVATI NEI PARCHI	9
ART. 8 – MANUTENZIONE E CURA	10
ART. 9 – SANZIONI	10
ART. 10 – NORMA DI RINVIO	11
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE	11
ALLEGATO 1 – DECALOGO AREE CANI.....	12
ALLEGATO 2 – SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO - VIOLAZIONE DI NORME E PRESCRIZIONI	13

ART. 1 – DEFINIZIONI

Parco, parchetto o giardino pubblico: area verde urbana di proprietà pubblica liberamente accessibile alla collettività, destinata alla conservazione e valorizzazione del verde, nonché alla fruizione ricreativa, sociale e culturale.

Giardino storico: area pubblica destinata alla conservazione e valorizzazione del verde con particolare valore storico, culturale e paesaggistico.

Area giochi: spazio pubblico attrezzato – custodito o incustodito – destinato all'attività ludica di bambine, bambini e giovani adolescenti fino all'età di 14 anni (ad esempio scivoli, altalene, giochi a molla, ecc...) e talvolta delimitato da recinzioni.

Spazio sportivo all'aperto: spazio pubblico attrezzato – custodito o incustodito – destinato all'attività sportiva all'aria aperta di vario tipo (ad esempio pallacanestro, calcetto, calisthenics, skateboard, ecc...) e talvolta delimitato da recinzioni o reti di protezione.

Area cani: zona delimitata da recinzioni all'interno di aree verdi pubbliche, dedicata allo sgambamento dei cani.

Area verde: spazio all'aperto caratterizzato dalla presenza prevalente di vegetazione (prati, alberi, siepi, aiuole, ecc...) con principale funzione ecologica, ambientale e paesaggistica.

Area privata ad uso pubblico: area (parco, giardino, area verde, area giochi, area cani, spazio sportivo all'aperto) di proprietà di soggetti terzi, sulla quale grava una servitù di uso pubblico o che è oggetto di convenzione urbanistica o altro titolo idoneo che ne preveda la fruizione da parte della collettività. A tali aree si applicano le disposizioni del presente regolamento, salvo quanto diversamente previsto nei relativi atti. Per tali aree, la Giunta comunale può stabilire, con apposito provvedimento, specifiche modalità di utilizzo, accesso e fruizione, nonché eventuali limitazioni, in relazione a esigenze di sicurezza, tutela e conservazione delle aree, ovvero in conformità a quanto previsto nei relativi atti convenzionali o titoli giuridici.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di accesso ed utilizzo dei parchi e giardini pubblici, delle aree verdi, delle aree cani e degli spazi sportivi all'aperto, di proprietà del Comune di Gorgonzola, nonché delle aree (parchi, giardini, aree verdi, aree giochi, aree cani, spazi sportivi all'aperto) di proprietà di soggetti terzi, gravate da servitù di uso pubblico o oggetto di convenzione urbanistica o altro titolo idoneo che ne preveda l'uso pubblico da parte della collettività, salvo quanto diversamente disposto nei relativi atti; il tutto finalizzato a perseguire quanto di seguito indicato:

- tutelare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei fruitori delle aree attrezzate presenti all'interno dei parchi e giardini pubblici, delle aree verdi, delle aree cani e degli spazi sportivi all'aperto;
- salvaguardare il decoro, le attrezzature presenti e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi e giardini pubblici, delle aree verdi, delle aree cani e degli spazi sportivi all'aperto;
- promuovere e sostenere l'inclusione, la convivenza pacifica, la cittadinanza attiva, la partecipazione civica dei cittadini, l'aggregazione e la socialità, anche attraverso il sostegno ad iniziative di interesse pubblico come ad esempio proposte educative, campagne di sensibilizzazione o iniziative su temi ambientali, sociali, artistici, musicali, sportivi e culturali;
- assicurare una fruizione ordinata e compatibile delle aree oggetto del presente regolamento, promuovendo il corretto svolgimento delle attività ludiche, sportive, sociali e culturali nel rispetto della quiete pubblica e della convivenza tra gli utenti.

ART. 3 – AREE OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Giardini storici:

- Parco Sola-Cabiati.

Aree giochi non recintate:

- Parchetto di via Aldo Moro;
- Area giochi di piazza Giovanni XXIII;
- Parchetto di via Pastore;
- Parchetto di via Restelli.

Aree giochi recintate:

- Parchetto di via Lodi / Parchetto Cascina Antonietta;
- Parchetto di via Sardegna;
- Parchetto di viale Kennedy;
- Corte dei Lantieri – vicolo Corridoni;
- Parchetto di via Stradivari e piazza Bach.

Spazi sportivi all'aperto:

- Area sportiva di via Frescobaldi (campo da calcio e playground di basket);
- Parchetto di via Lodi / Parchetto Cascina Antonietta (campetto da basket e calisthenics);
- Area sportiva di largo degli Alpini (playground di basket e campo da calcio);
- Skatepark di via Emilia-Romagna "GorgoSkate" (vedasi "Regolamento comunale per l'accesso e l'uso dello Skatepark");

- Parchetto di via Restelli (calisthenics);
- Parchetto di via Pastore (calisthenics);

Parchi, giardini pubblici ed aree verdi:

- Parco Ansa del Naviglio – via Parini;
- Parchetto di via Aldo Moro;
- Parco del Cimitero – via Rimembranze;
- Parco di Largo Donatori del Sangue – via Matteotti;
- Parco Le collinette – via Buozzi;
- Giardini Falcone e Borsellino – Piazza Giovanni XXIII (fronte Accademia Formativa Martesana “Città di Gorgonzola”);
- Area verde di via Sondrio;
- Giardini XXV aprile – via Restelli (fronte Centro Intergenerazionale);

- Giardini di via Trieste – C.na Carcassola;
- Giardino di via Luigi Brambilla;
- Giardini di via di Vittorio – via Restelli;
- Giardini di piazza Giovanni XXIII – San Carlo;
- Giardini di via don Luigi Sturzo – via Mazzini;
- Giardini dei pini - Quadrilatero via dei Tigli;
- Giardini di via Trento;
- Giardini di via Matteotti;
- Giardini di via Montessori;
- Area verde di via Don Gnocchi;
- Parco Molino Vecchio;
- Area verde Molino Vecchio – via Umbria – via Marche;
- Giardini di via Berlinguer;
- Giardini di via Pastore.

Aree cani:

- Area cani presso Largo Donatori del Sangue;
- Area cani presso via Frescobaldi;
- Area cani presso via Aldo Moro.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento anche i parchi e giardini pubblici, aree verdi, aree cani e spazi sportivi all'aperto di proprietà del Comune di Gorgonzola, di futura realizzazione o non compresi nell'elenco di cui al presente articolo. Sono altresì comprese tutte le aree verdi, parchi, aree giochi, aree cani e spazi sportivi all'aperto su proprietà di terzi gravate da servitù di uso pubblico o oggetto di convenzione urbanistica o altro titolo idoneo che ne preveda l'uso pubblico da parte della collettività, salvo quanto diversamente disposto nei relativi atti.

ART. 4 – RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI E DISPOSIZIONI GENERALI

È fatto obbligo a chiunque utilizzi le aree di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, di mantenere una condotta moralmente corretta e consona all'ambiente, di avere rispetto per le piante e i beni immobili presenti all'interno delle aree, nonché degli altri utenti nel rispetto delle regole di sicurezza, convivenza e decoro urbano.

I fruitori delle aree sono tenuti ad utilizzare le attrezzature in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte, attenendosi in maniera puntuale a quanto prescritto nel presente Regolamento e (ove presente) nella cartellonistica dedicata alla specifica attrezzatura.

All'interno delle aree indicate nel presente Regolamento, non è consentito:

- arrecare disturbo alla quiete pubblica mediante schiamazzi, rumori molesti o comportamenti incompatibili con la pacifica fruizione delle aree, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della quiete pubblica;
- utilizzare strumenti di diffusione sonora, salvo nell'ambito di eventi o manifestazioni previamente autorizzati dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- creare punti di bivacco, fare campeggio, pic-nic (limitatamente al Parco Sola Cabiati, salvo specifiche deroghe e/o autorizzazioni);
- svolgere raduni, manifestazioni, attività, eventi non autorizzati; non consentiti e/o incompatibili con le finalità indicate nel presente Regolamento;
- accendere fuochi e usare barbecue di alcun tipo;
- usare liquidi infiammabili, prodotti chimici, solventi, ecc...;
- portare arredi o installare ombrelloni, tende da campeggio o simili;
- inchiodare oggetti al tronco e/o ai rami o fissarli con fil di ferro, cavi di acciaio, attaccare cartelloni, gonfiabili, stendere fili, ecc... su alberi e piante in genere (ad eccezione delle targhette utilizzate per il censimento del patrimonio arboreo comunale);
- gettare carta, resti di cibo o rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi cestini, distinti per tipologia, ove presenti contenitori per la raccolta differenziata;

- consumare cibi e bevande sui giochi, sulle attrezzature presenti e sui campi da gioco degli spazi sportivi all'aperto;
- introdurre bottiglie o contenitori in vetro;
- consumare bevande alcoliche, salvo nelle aree in concessione o comunque nella disponibilità delle attività commerciali autorizzate;
- utilizzare le strutture sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi, petardi o altri articoli pirotecnici;
- fumare ad eccezione delle aree appositamente segnalate (ove presenti);
- danneggiare, imbrattare, vandalizzare o modificare in qualsiasi modo la segnaletica, l'arredo urbano e le altre attrezzature presenti;
- utilizzare in modo improprio i giochi e le attrezzature o utilizzo dei giochi da parte di persone di età superiore a quella indicata sull'attrezzatura o comunque dal regolamento;
- accedere con calzature non idonee alla funzione ludica e ricreativa o che possano arrecare danno alle strutture;
- Foraggiare (ad eccezione delle colonie feline autorizzate), catturare o maltrattare la fauna selvatica;
- svolgere attività venatoria;
- soddisfare bisogni fisiologici al di fuori dei servizi igienici;
- balneare, navigare o accedere all'interno degli specchi d'acqua;
- calpestare le aiuole, cogliere fiori, estirpare e/o danneggiare la vegetazione in generale;
- sostare all'interno delle aree al di fuori degli orari indicati, salvo specifiche autorizzazioni;
- svolgere qualsiasi tipo di attività comunque incompatibili con le precipue finalità delle aree di pregio.

Ogni persona che utilizza le suddette aree vi accede esclusivamente sotto la propria responsabilità o, se minorenni, sotto quella di un genitore o del proprio responsabile. Il Comune di Gorgonzola non si ritiene responsabile per incidenti e/o infortuni cagionati dall'uso delle attrezzature presenti all'interno delle aree di pregio o derivanti da comportamenti sconsideati o comunque derivanti da azioni descritte nei divieti del presente Regolamento.

ART. 5 – ACCESSO E ORARI

Gli orari di apertura e chiusura delle aree recintate oggetto del presente regolamento, vengono stabiliti dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, in relazione alle stagionalità e alle esigenze di tutela, fruibilità e sicurezza delle aree stesse. Tali orari saranno specificati in corrispondenza degli ingressi e nell'apposita sezione del sito istituzionale. Gli stessi potranno subire variazioni, anche di natura temporanea, previo apposito provvedimento emesso dalla Giunta Comunale. In caso di particolari condizioni meteorologiche e/o altre circostanze che possano

mettere a rischio la salute e la sicurezza dei fruitori, l'accesso anche solo a talune aree potrebbe essere vietato a seguito di specifico atto.

È vietato l'accesso a tutte le aree specificate all'articolo 3 del presente Regolamento con mezzi a motore di qualsiasi tipo (compresi bici e/o monopattini elettrici), risultano esclusi solo i mezzi utilizzati per la manutenzione del parco e la gestione dei rifiuti, nonché i mezzi di soccorso, di Polizia Locale, delle altre Forze dell'Ordine e gli ausili per le persone con disabilità. Il competente Settore comunale potrà fornire apposite autorizzazioni a coloro che faranno richiesta per carico/scarico materiali o per situazioni diverse da quelle precedenti purché debitamente motivate; in taluni casi si dovrà procedere a passo d'uomo e seguendo percorsi prestabiliti, rimanendo il tempo strettamente necessario.

Al di fuori dei percorsi ciclopedonali indicati dall'apposita segnaletica, l'accesso ai velocipedi è consentito solo se condotti a mano lungo i percorsi presenti, a meno che si tratti di uso di velocipedi da parte di bambine e bambini di età inferiore ai 6 anni. In caso di sosta, i velocipedi dovranno essere posizionati nelle apposite rastrelliere (ove presenti) e comunque senza intralciare la libera fruizione delle aree.

ART. 6 – DISPOSIZIONI PER CONDUZIONE ANIMALI DOMESTICI

All'interno delle aree oggetto del presente Regolamento, è vietato condurre animali domestici senza guinzaglio e museruola (se necessaria). Fanno eccezione le aree cani.

È fatto obbligo ai conduttori di animali di effettuare la raccolta delle deiezioni. Questi devono, altresì, essere sempre dotati di sacchetto e/o paletta e contenitore adatti alla rimozione delle deiezioni stesse dal suolo. Le deiezioni possono essere immesse, oltre che negli appositi contenitori (ove presenti), anche nei normali cestini per la raccolta dei rifiuti.

È inoltre vietato introdurre animali in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi (ad. esempio aree giochi per bambini e spazi sportivi all'aperto), all'interno del giardino storico Parco Sola Cabiati e in tutte le aree chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, con la sola eccezione dei cani guida che accompagnano persone prive di vista o invalide.

I cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio esclusivamente all'interno del perimetro delle aree di sgambamento cani, rispettando una buona condotta e non arrecando disturbo agli altri utenti dell'area e alla quiete pubblica. Nel caso in cui il proprio cane arrechi disturbo all'utenza presente all'interno dell'area, si è tenuti a condurre tempestivamente l'animale in un altro recinto all'interno dell'area sgambamento (se presente); in caso contrario, si dovrà lasciare l'area cani.

Nelle aree cani dedicate risulta obbligatorio rispettare il decalogo presente all'ingresso delle stesse (Allegato 1).

ART. 7 – ATTIVITÀ RICREATIVE DI PRIVATI NEI PARCHI

L'utilizzo dei parchi, delle aree verdi comunali e aree gravate da servitù di uso pubblico e delle aree oggetto del presente regolamento, per lo svolgimento occasionale di **attività ricreative di carattere privato**, quali piccole feste, ritrovi o iniziative analoghe tra persone, è consentito nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, purché tali attività non assumano carattere di manifestazione pubblica e non siano soggette alle disposizioni del **Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.**

La Giunta Comunale stabilisce, con apposito provvedimento, le modalità operative, i criteri di svolgimento e le eventuali limitazioni per lo svolgimento di tali attività.

Lo svolgimento di **attività ricreative di carattere privato** non comporta in alcun modo riserva, concessione o uso esclusivo dell'area pubblica, che resta liberamente fruibile da tutti gli utenti.

Le attività di cui al presente articolo devono svolgersi nel rispetto degli **orari di apertura delle aree**, senza arrecare disturbo alla quiete pubblica e senza impedire la libera fruizione degli spazi da parte degli altri utenti.

I soggetti che organizzano o promuovono tali attività sono tenuti a:

- rispettare le norme del presente regolamento e le altre disposizioni comunali vigenti;
- mantenere il decoro dell'area utilizzata;
- evitare comportamenti o attività che possano arrecare danno alla vegetazione, agli arredi urbani e alle attrezzature presenti;
- provvedere alla **raccolta dei rifiuti prodotti (non è consentito l'utilizzo dei cestini pubblici per lo smaltimento) e al completo ripristino dello stato dei luoghi** al termine dell'attività

Qualora le attività assumano dimensioni o caratteristiche tali da configurare **eventi o manifestazioni aperte al pubblico**, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, occupazione di suolo pubblico e organizzazione di eventi.

Resta in ogni caso a carico dei soggetti organizzatori **la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, animali, alla vegetazione o cose** nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

ART. 8 – MANUTENZIONE E CURA

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle relative infrastrutture e attrezzature è demandata all'Ente, salvo quanto diversamente previsto nelle convenzioni o negli atti relativi alle singole aree assoggettate a uso pubblico. È possibile la stipula di accordi tra l'Ente e associazioni e/o privati, anche attraverso l'uso dello strumento dei Patti di Collaborazione per attività di manutenzione, cura e/o gestione delle aree oggetto del presente Regolamento.

Qualora fossero necessarie operazioni di manutenzione su attrezzature, queste saranno segnalate da idonea cartellonistica e le stesse non saranno praticabili e/o utilizzabili fino a nuova disposizione.

Il Comune promuove e favorisce la collaborazione con associazioni di volontariato, enti del terzo settore, gruppi civici e cittadini attivi per attività di cura, pulizia, manutenzione e valorizzazione delle aree disciplinate dal presente regolamento, anche a titolo gratuito, mediante convenzioni, patti di collaborazione o altre forme di partecipazione civica.

ART. 9 – SANZIONI

Ferme restando le vigenti normative in materia, la violazione delle norme e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento è perseguibile, non solo con l'immediato allontanamento dall'area interessata, ma anche con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie comprese da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Per le fattispecie individuate all'interno dell'Allegato 2, la sanzione comminata verrà quantificata tra un valore minimo e un valore massimo come indicato nell'allegato di cui trattasi. Risultano, comunque, sempre applicabili le sanzioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006, relativamente all'abbandono o deposito di rifiuti, al di fuori degli spazi autorizzati presenti all'interno di ciascun parco.

Le sanzioni amministrative si applicano, comunque, indipendentemente da ogni altra tipologia di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente.

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione, alla rifusione dei danni che saranno accertati e quantificati dagli uffici competenti, sia riferiti al patrimonio naturale che alle attrezzature/infrastrutture dell'area pubblica e aree gravate da servitù di uso pubblico. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di rifusione di spese generali.

L'Ente promuove, altresì, percorsi di sensibilizzazione e/o di volontariato civico, come misura riparativa e educativa, in aggiunta alle sanzioni e al pagamento danni previsti.

Alla repressione dei fatti e situazioni costituenti violazioni del presente Regolamento provvederanno gli agenti della Polizia Locale ed il personale autorizzato ai sensi della citata Legge n. 689/81.

Le violazioni potranno anche essere accertate da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente regolamento sono acquisiti al bilancio comunale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia contabile. L'Amministrazione comunale può destinare tali risorse, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, al finanziamento di interventi e iniziative di interesse pubblico, con particolare riferimento alla tutela, valorizzazione e fruizione degli spazi verdi e pubblici, nonché ad attività di educazione civica, sensibilizzazione ambientale e promozione della convivenza civile.

ART. 10 – NORMA DI RINVIO

Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge ed ai regolamenti comunali applicabili.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

L'entrata in vigore del presente Regolamento è disciplinata dall'art. 10 del vigente Statuto Comunale.

Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ALLEGATO 1 – DECALOGO AREE CANI

1	Raccogliere le feci e gettarle negli appositi contenitori
2	Introdurre nelle aree cani solo cani microchippati, registrati e con medaglietta (con numero di telefono del proprietario)
3	Si consiglia di introdurre solo cani vaccinati e trattati contro parassiti interni ed esterni
4	Evitare di introdurre nelle aree cani cagne in calore
5	Non introdurre cani aggressivi
6	Non introdurre animali malati o convalescenti
7	Entrare e uscire dalle aree cani con l'animale al guinzaglio e la museruola a disposizione
8	I cani devono essere sempre sotto il controllo del proprietario (che deve stare all'interno dell'area insieme all'animale)
9	Anche i bambini, nelle aree cani, devono sempre essere sotto la supervisione di un adulto
10	Evitare che il cane abbaia in modo prolungato e ripetitivo

**ALLEGATO 2 – SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO -
 VIOLAZIONE DI NORME E PRESCRIZIONI**

<i>Violazione</i>	<i>Sanzione minima (euro)</i>	<i>Sanzione massima (euro)</i>
Danneggiare, imbrattare, vandalizzare o modificare in qualsiasi modo la segnaletica, l'arredo urbano e le altre attrezzature presenti	75,00	500,00
Utilizzo improprio dei giochi e delle attrezzature o utilizzo dei giochi da parte di persone di età superiore a quella indicata sull'attrezzatura o comunque dal regolamento	50,00	500,00
Fumare ad eccezione delle aree appositamente segnalate (ove presenti)	25,00	500,00
Utilizzare fiamme e/o accendere fuochi, petardi o altri articoli pirotecnici; usare barbecue, liquidi infiammabili, prodotti chimici, solventi, ecc...	75,00	500,00
Gettare carta, resti di cibo o rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi cestini, distinti per tipologia, ove presenti contenitori per la raccolta differenziata	50,00	500,00
Mancato ripristino dello stato dei luoghi dopo evento, raduno, manifestazione, attività ricreativa di carattere privato	50,00	500,00
Mancato smaltimento di rifiuti dopo evento, raduno, manifestazione, attività ricreativa di carattere privato	75,00	500,00
Portare arredi o installare ombrelloni, tende da campeggio o simili; inchiodare oggetti al tronco e/o ai rami o fissarli con fil di ferro, cavi di acciaio, attaccare cartelloni, gonfiabili, stendere fili, ecc... su alberi e piante in genere (salvo eccezioni specificate nell'art. 4)	75,00	500,00
Introdurre bottiglie o contenitori in vetro	100,00	500,00
Consumare bevande alcoliche in aree non consentite	75,00	500,00
Utilizzare le strutture sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti	75,00	500,00

Mancata raccolta/pulizia delle deiezioni dei cani o animali all'interno dei parchi e giardini pubblici, delle aree verdi, aree cani	75,00	500,00
Introduzione di cani o animali (nelle aree dove è consentito l'accesso) senza essere muniti di strumenti per la pulizia del suolo dalle deiezioni dell'animale.	50,00	500,00
Cani non tenuti al guinzaglio e/o senza museruola	50,00	500,00
Introduzione di cani o altri animali all'interno delle aree dove non è consentito l'accesso	50,00	500,00
Rumori molesti, comportamenti irrispettosi o indecorosi	150,00	500,00
Utilizzare strumenti di diffusione sonora, salvo nell'ambito di eventi o manifestazioni previamente autorizzati dal Comune	50,00	500,00
Accesso o transito non autorizzato di veicoli a motore di qualsiasi tipo (compresi bici e/o monopattini elettrici)	75,00	500,00
Accesso con biciclette (o altri velocipedi) salvi i casi specificati nell'art. 5	25,00	500,00
Accedere con calzature non idonee alla funzione ludica e ricreativa o che possano arrecare danno alle strutture	25,00	500,00
Sostare all'interno delle aree al di fuori degli orari indicati, salvo specifiche autorizzazioni	50,00	500,00
Creare punti di bivacco, fare campeggio	75,00	500,00
Raduni, manifestazioni, attività, eventi non autorizzati; non consentiti e/o incompatibili con le finalità indicate nel presente Regolamento	75,00	500,00
Balneare, navigare o accedere all'interno degli specchi d'acqua	75,00	500,00
Foraggiare (ad eccezione delle colonie feline autorizzate), catturare o maltrattare la fauna selvatica	75,00	500,00
Svolgere attività venatoria	250,00	500,00
Calpestare le aiuole, cogliere fiori, estirpare e/o danneggiare la vegetazione in generale	50,00	500,00